

- Promuovere la trasformazione dei cibi sani, attraverso l'organizzazione di laboratori e convivi con i soci.
- Organizzare manifestazioni, spettacoli, momenti ricreativi e di svago per gli associati;
- Collaborare con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione con altre Associazioni, aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

## **ART. 6 (Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L'associazione prevede le seguenti categorie di associati:

- SOCI FONDATAORI : Persone fisiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo
- SOCI SOSTENITORI o PROMOTORI : tutte le persone fisiche che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento di denaro o in natura;
- SOCI ORDINARI : persone fisiche che vogliono far parte dell'Associazione accettandone lo Statuto e il pagamento della quota associativa e che saranno ammessi a tale qualifica dall'Organo di amministrazione, e ratificata dalla prima Assemblea dei soci
- SOCI ONORARI: Persone fisiche e che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione. Essi non hanno diritto di voto.

## **ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;